

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2026

che ritira dal mercato le sostanze ott-2-enale, dec-2-enale, 2-esenale, 3,5-ottadiene-2-one, acido dec-2-enoico, propionato di fenetile, decanoato di metile, dec-2-enoato di etile, dec-4-enoato di etile, butilammina, 3-metilbutan-1-tiolo, 2-metilfurano, 2-acetil-5-metilfurano, 2-acetil-3-metilpirazina e beta picolina (3-metilpiridina) come additivi per mangimi destinati a gatti e cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. In particolare, l'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 impone alla Commissione l'obbligo di adottare un regolamento che disponga il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali non sono state presentate richieste a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento prima del termine previsto in tale disposizione. Analogamente dovrebbe essere adottato un regolamento relativo agli additivi per mangimi per i quali è stata presentata una richiesta successivamente ritirata.
- (3) Poiché le domande relative agli additivi per mangimi ott-2-enale, dec-2-enale, 2-esenale, 3,5-ottadiene-2-one, acido dec-2-enoico, propionato di fenetile, decanoato di metile, dec-2-enoato di etile, dec-4-enoato di etile, butilammina, 3-metilbutan-1-tiolo, 2-metilfurano, 2-acetil-5-metilfurano, 2-acetil-3-metilpirazina e beta picolina (3-metilpiridina) sono state ritirate per quanto riguarda l'uso per gatti e cani, tali additivi dovrebbero essere ritirati dal mercato per quanto riguarda l'uso per tali specie animali.
- (4) È opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale le scorte esistenti degli additivi in questione, delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi, prodotti con tali additivi, possano essere utilizzate fino a esaurimento per quanto riguarda i gatti e i cani, per consentire alle parti interessate di adeguarsi all'obbligo di ritirare tali prodotti dal mercato.
- (5) Il ritiro dal mercato dei prodotti figuranti nell'elenco dell'allegato non osta a che essi siano autorizzati o soggetti a una misura relativa al loro status a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

